

STATUTO

Costituzione e fondazione

Art. 1) E' costituita ai sensi del combinato disposto Legge 24 giugno 1929 n. 1159, R.D. 28 febbraio 1930 n 289 articoli 8,18,19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana, in relazione agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, Legge 11.08.1991 n.266, una Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata “**MISSIONE LIBERA BETHEL**” -Associazione religiosa e di volontariato-. Essa ha struttura democratica, ispirata a principi di uguaglianza e pari opportunità, espressi nelle sopraccitate leggi.

Sede e durata

Art. 2) L'Associazione ha la sua sede in Marsala (TP) Via Mario Gandolfo N° 13/A .

Essa ha durata illimitata fin tanto che potranno essere attuate le finalità per cui è sorta e che fanno oggetto dell'art.3.

Scopi e finalità

Art. 3) L'Associazione ha finalità religiose, sociali, culturali, umanitarie, sportive, ricreative, ludiche, di volontariato a favore di terzi, quale principio solidaristico sostenuto dalla legge 266/91 e si propone di:

- a) predicare l'Evangelo e svolgere ogni altra attività complementare alla propagazione della fede;
- b) determinare il numero e le attribuzioni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici di cui si avvale per l'articolazione delle proprie attività. Detti dipartimenti, servizi e uffici sono settori di lavoro della stessa Associazione;
- c) riconoscere le pari opportunità e la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- d) assistere spiritualmente i ricoverati ed i detenuti;
- e) istituire, ove sarà possibile, Cappellanie Ospedaliere e Aeroportuali;
- f) istituire i seguenti Dipartimenti:
 - 1. delle Carceri;
 - 2. dei Rifugiati e Migranti;
 - 3. dell'Ospedale;
 - 4. per le Attività Culturali;
 - 5. per le Attività Sociali, come previsto dalle direttive europee (Reg.CEE 3730/87 e 3149/92);
 - 6. per le Attività Giovanili;
 - 7. per l'Ecumenismo.
- g) nominare il proprio ministro di culto con l'Assemblea regolarmente indetta, con facoltà al presidente della medesima, dopo l'approvazione, di rilasciare verbale di nomina per tutti gli usi consentiti dalla legge;
- h) istituire un Centro di Ascolto;
- i) in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, qualora interpellata, cercherà di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi preposti, nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Agli effetti delle leggi civili si considerano:

- 1) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura di anime, all'educazione cristiana;
- 2) attività diverse dalla religione quelle dirette alla persona quali istruzione, educazione, cultura, musica, sport, nonché assistenza, beneficenza e volontariato per fini di solidarietà. Tali attività hanno valore e finalità sociale, culturale, civile e di partecipazione.

Per quanto riguarda le attività sociali e di volontariato devono intendersi quelle prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà esercitata anche all'interno delle strutture pubbliche, come previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e L.R. 22/94.

Le finalità sociali sono quelle rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali mediante la prestazione spontanea e gratuita dei membri, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli Enti pubblici.

l) L'Associazione può aprire sedi in tutto il territorio nazionale.

Membri - Modalità di ammissione ed esclusione

Art. 4) Hanno i requisiti per diventare membri, e quindi possono aderire all'Associazione, tutti coloro che:

- credono ed accettano la dottrina apostolica riportata negli articoli di fede elencati a parte.

- mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione. Nella domanda l'aspirante dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I membri hanno diritto a frequentare i locali sociali, a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'Associazione, nonché dare suggerimenti e pareri al Consiglio.

I membri sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

I membri cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie;
2. trasferimenti;
3. decessi;
4. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di membro per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Finanze e risorse economiche

Art. 5) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi volontari dei membri e simpatizzanti;
- b) eventuali contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) eventuali fondi di riserva che verranno costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) raccolta fondi, pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.108 comma 2-bis del D.P.R. n.917 del 22/12/1986);
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

I beni dell'Associazione ed il suo patrimonio, comunque formato e costituito, appartengono esclusivamente all'Associazione. Nessun membro o simpatizzante ha il diritto di chiedere ripartizione alcuna e di ricevere dividendi ed interessi di sorta, in denaro ed in natura, sul patrimonio sociale.

Per l'apertura di un conto corrente o libretto postale, intestato all'associazione, è richiesta la firma del Presidente.

L'associazione potrà stipulare convenzioni con altre associazioni religiose e non, aventi gli stessi scopi, con Enti Pubblici e privati e potrà riceverne contributi.

Autonomia, Libertà ed Indipendenza

Art. 6) L'associazione, nel suo principio, è libera e si amministra in modo del tutto autonomo attraverso il Consiglio Direttivo. L'Associazione non può essere soggetta ad alcuna autorità religiosa esterna al Consiglio Direttivo.

Organi

Art. 7) Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) - l'Assemblea dei membri;
- 2) - il Consiglio Direttivo;
- 3) - il Pastore – Ministro di Culto;

Assemblea dei Membri

Art. 8) L'Assemblea è costituita da tutti i membri dell'Associazione. Essa é presieduta dal presidente ed è convocata, in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei membri; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei membri, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega. Ciascun membro non può essere portatore di più di una delega. Le sue delibere impegnano tutti i membri anche se assenti. L'età minima degli aventi diritto al voto in assemblea è di anni sedici. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, esprimendo il proprio voto per alzata di mano o verbalmente; altresì, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, nonché sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e di tutti gli altri incarichi elettivi, tra cui i Responsabili dei Dipartimenti, a scrutinio segreto.

Consiglio Direttivo

Art. 9) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea ed è composto di cinque membri, tra i quali il Pastore, che ricopre la carica di Presidente lo è eletto a vita.

La stessa Assemblea nomina il Segretario ed il Tesoriere e gli altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno dieci giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La validità delle deliberazioni è a maggioranza dei suoi membri ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale, nei limiti imposti dagli artt. 2 e 3 della Legge 266/91;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti membri;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

I consiglieri devono essere stati membri in buona reputazione per almeno un anno e devono aver compiuto 21 anni d'età. Il Consiglio Direttivo tutto dura in carica tre anni, salvo revoca dell'assemblea. Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere rinnovate. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Pastore - Ministro di Culto

Art. 10) Il Pastore-Ministro di Culto è il conduttore spirituale. Ricopre la carica amministrativa di Presidente.

I suoi doveri saranno:

- a) predicare ed insegnare la Parola secondo l'abilità datagli da Dio;
- b) organizzare culti speciali, conferenze culturali ed invitare evangelisti;
- c) organizzare il Culto.

Incarichi elettivi

Art. 11) Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio e gli altri incarichi elettivi, tutti gli associati aventi diritto possono essere candidati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti gli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere del naturale mandato.

Presidente

Art. 12) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per età.

E' autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento civile dell'associazione presso le autorità amministrative Comunali - Provinciali - Regionali - Statali, nonché di espletare le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione a norma dell'art. 8 della Costituzione Italiana, della Legge 24 giugno 1929 n. 1159 e di tutte le vigenti disposizioni legislative.

Il Presidente è autorizzato ad operare sul c/c bancario o postale.

Segretario-Revisore

Art.13) Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei membri;
- **provvede al disbrigo della corrispondenza;**
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri; (copia dei verbali va esposta in bacheca per due settimane)
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro la prima decade del mese di gennaio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

E' responsabile della conta dei contributi volontari ricevuti e delle autorizzazioni di rimborso spese e mensilmente verifica il bilancio esposto dal Tesoriere.

Tesoriere

Art. 14) E' responsabile delle finanze dell'Associazione, ne cura i registri e la cassa la cui disponibilità in contanti non deve superare € 250,00. E' responsabile della conta dei contributi volontari ricevuti e delle autorizzazioni di rimborso spese.

Ad ogni riunione presenta al segretario-revisore resoconto dettagliato delle entrate e delle uscite. Espone in bacheca bilancio mensile. E' fatto obbligo al Tesoriere di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

La gestione dell'Associazione è controllata dal Segretario-Revisore.

Volontari

Art. 15) I volontari rappresentano una figura di supporto indispensabile all'interno di ogni singolo dipartimento poiché riescono con la loro opera a dare un aiuto concreto nelle attività e nei servizi che l'Associazione offre ai suoi utenti. I volontari che collaborano coi responsabili dei dipartimenti, per lo svolgimento dei servizi, possono essere membri o simpatizzanti dell'Associazione e prestano la loro opera a titolo del tutto personale, spontanea, gratuita ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Con riferimento all'attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'Associazione, impiegandoli esclusivamente per le finalità dei progetti, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di "apprendere, farsi carico delle finalità dei progetti, partecipare responsabilmente alle attività dell'Associazione indicate nei progetti, esprimendo nel rapporto con gli altri e nei progetti il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo". Inoltre, i volontari sono obbligati ai seguenti

DOVERI

1. alla riservatezza;
2. al segreto d'ufficio;
3. al rispetto della privacy;
4. al rispetto delle indicazioni operative fornite dal responsabile.
5. osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti;
6. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione.
7. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

e godono dei seguenti

DIRITTI

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione;
3. intervenire e discutere alle assemblee, presentare proposte e/o reclami.

CESSAZIONE

La qualifica di volontario si perde:

- per dimissioni;
- per trasferimento;
- per evidente ed ingiustificata inattività;
- per indegnità;
- per atti contrari all'interesse dell'Associazione;
- inosservanza del presente Statuto.

Dipartimento delle Carceri.

Art. 16) Epafra-Italia: Progetto di Volontariato Carcerario

Epafra-Italia è un originale lavoro di volontariato nell'istituto penitenziario. E' un progetto che provvede all'assistenza dei detenuti e loro familiari.

Epafra-Italia aiuta:

a) **In carcere**

Visitare i carcerati, prestare loro assistenza morale e materiale, distribuire articoli di svago e giornali, supplire alle necessità personali dei detenuti con articoli da toilette e vitamine, buste e francobolli, doni nel periodo delle principali festività, facilitare il loro inserimento nella società.

b) **Fuori del carcere**

Assistere gli ex detenuti nella vita e nel lavoro, aiutandoli nella ricerca di lavoro, provvedendo alle necessità delle famiglie con aiuti alimentari, provvedendo nel periodo delle principali festività dei doni ai figli dei detenuti, aiutando gli ex detenuti a dare un valore alla vita (no alcol, no droga). Promuovere iniziative di lavoro in carcere e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti del giudiziario e del penale, all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalle leggi.

Tale programma chiede un coinvolgimento della società civile: collaborazione con Istituzioni Pubbliche, associazioni e organismi di riabilitazione, collaborazione con istituti per recupero di tossicodipendenti, collaborazione con datori di lavoro e consorzi per alloggi, collaborazione con organizzazioni sociali ed umanitarie.

Dipartimento dei Rifugiati e Migranti

Art.17) Fui Straniero : Progetto di Volontariato per gli immigrati

E' un progetto che fornisce allo straniero assistenza e consulenza burocratico-amministrativa per la ricerca di casa, lavoro, rapporti con Enti Pubblici, nonché aiuti alimentari ed abbigliamento.

Tale programma si avvale del coinvolgimento della società collaborando con Istituzioni Pubbliche, datori di lavoro, consorzi per alloggi ed organizzazioni sociali ed umanitarie.

Dipartimento dell'Ospedale

Art. 18) Voce Amica: Progetto di Volontariato Ospedaliero

Voce Amica è un originale lavoro di volontariato nell'ambito degli ospedali. E' un progetto che provvede all'assistenza dei degenti e dei loro familiari.

Si articola in:

- a) visitare gli ammalati sia in ospedale sia a casa;
- b) portare loro ed alle loro famiglie assistenza solidale e spirituale;
- c) aiutare i degenti nei loro piccoli bisogni quotidiani;
- d) intrattenere rapporti cordiali con il Cappellano Ospedaliero.

Tale progetto si avvale del coinvolgimento della società civile, della collaborazione di organizzazioni sociali ed umanitarie, associazioni di volontariato; inoltre, si avvale della collaborazione dell'Amministrazione Sanitaria ed Ospedaliera, oltre che del personale medico e paramedico.

Dipartimento per le Attività Culturali

Art. 19) E' un progetto che vuole far conoscere le realtà evangeliche del Protestantismo Italiano ai vari stadi della società civile.

Si articola in:

- 1) cicli di attività culturali;
- 2) rapporti con l'Assessorato Comunale Affari Generali - Attività e Centri Culturali;
- 3) concerti Gospel e conferenze;
- 4) programmi radio;
- 5) risposte, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, alle richieste provenienti da alunni, dalle loro famiglie e dagli organi preposti nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico;
- 6) rapporti con la Stampa;
- 7) date storiche da ricordare.

Dipartimento per le Attività Sociali

Art. 20) In base alle disposizioni diramate dalla Comunità Europea (Reg.CEE 3730/87 e 3149/92) si andrà a chiedere l'assegnazione di derrate alimentari da distribuire successivamente ai bisognosi sia per conoscenza diretta sia in ordine ad elenchi da richiedere eventualmente al Comune.

Inoltre, si andrà a chiedere l'assegnazione, con stipula di particolare convenzione con associazioni aventi gli stessi scopi, di prodotti farmaceutici (medicine da banco) da distribuire sempre a famiglie bisognose già assistite dall'organizzazione.

Dipartimento per le Attività Giovanili

Art.21) E' offerta ai giovani l'opportunità di partecipare a processi di studio, apprendimento, divertimento e crescita personale e formativa attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche rendendoli soggetti attivi e non passivi della realtà (o società) che li circonda.

Contribuire, inoltre, alla maturazione dei giovani attraverso esperienze che diano senso alla reciprocità sociale del dare/ricevere e al valore della corresponsabilità nell'Associazione.

Fanno parte del Dipartimento:

- a) la Scuola Domenicale;
- b) il gruppo musicale;

Dipartimento per l'Ecumenismo

Art.22) Il dipartimento nasce da un'esigenza ecumenica, cioè dalla necessità di confronto con altre chiese cristiane.

Lo scopo non è solo quello di coltivare buone relazioni e dialoghi con altre comunità, ma soprattutto quello di portare alla luce gli elementi essenziali dell'opera salvifica di Cristo, che sono comuni nelle chiese di tradizione protestante e in quelle cattoliche.

È compito del dipartimento per l'ecumenismo quello di incoraggiare i cristiani divisi al dialogo e confronto sulle diversità teologiche di ciascuna chiesa. Tutto questo affinché si possa intraprendere un cammino che sia di esempio per la società civile, affinché gli altri - soprattutto i non cristiani - possano vedere nel lavoro di "fedi congiunte" la Luce di Dio.

Attività del dipartimento:

1. studi biblici;
2. incontri;
3. conferenze;
4. liturgie;
5. raccolte per sostegno ad opere di utilità pubbliche;
6. adoperarsi per la pace, anche tramite la formazione di associazioni specifiche.

Modifiche dello Statuto

Art.23) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei membri.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'Associazione.

Scioglimento

Art. 24) Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei membri aventi diritto al voto. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi dell'art.5 della Legge 266/91.

Controversie

Art. 25) Tutte le controversie tra i membri e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, da nominarsi da parte dell'Assemblea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Rinvio

Art. 26) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia di associazioni.

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria della **MISSIONE LIBERA BETHEL** in data odierna.

Il presente Statuto è esente da bollo e da imposta, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991.

Marsala 25 settembre 2012